



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - sufficienza

## **Descrizione**

In tema di responsabilità disciplinare *“lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale”* (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., n. 6/2016). È invece sufficiente un *“confortevole convincimento”* della violazione, a sua volta sostenuto da un *“grado di prova [...] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio* (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021)” (da ultimo si veda Corte federale d'appello, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d'appello, SS.UU., n. 15/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 28/CFA/2023-2024/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Scordino

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0028 CFA del 31 agosto 2023 (Procuratore federale interregionale/sig.ri Giuseppe Sabino Tedeschi-Nicola Pellegrino-Giovanni Patruno-A.S.D. Canosa Calcio 1948)**